



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale "Ai nostri caduti"
Via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (Mi)

Scuola dell'Infanzia Trezzo-Scuole Primarie Trezzo e Concesa-Scuola Secondaria di I Grado Trezzo
Cod.Fisc.: 91546630152 - Cod.Mecc.: MIIC8B2008 - Cod.Univ.Uff.: UFY1XJ
TEL.: 02.90933320 - MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.ictrezzo.edu.it
CANALE YOU TUBE: https://youtube.com/channel/UCMO3BV6dx52ruo_SpzPwxjA

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
DISCIPLINANTE IL DIVIETO DI FUMO
NEI LOCALI E AMBITI SCOLASTICI

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2022 con Delibera n° 66

Il presente Regolamento è stato adottato, e viene comunicato a tutta la Comunità Scolastica e alle persone che collaborano stabilmente con le nostre Scuole o vi accedono saltuariamente, in considerazione dell'interesse principale della tutela della salute di tutti coloro che frequentano i Plessi, fumatori e non fumatori.

Le motivazioni della sua adozione non rispondono a finalità punitive, ma hanno piuttosto una connotazione educativa, riferita al più ampio progetto di prevenzione delle dipendenze e di formazione a sani e corretti stili di vita, oltre che di rispetto per le leggi dello Stato.

1

➤ **Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Art. 32 della Costituzione Italiana;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584: "*Divieto di fumare in determinati locali pubblici*";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001: "*Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo*";
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 20;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 (*Tutela della salute dei non fumatori*);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003: "*Attuazione dell'art. 51, comma 2, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori*";
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute: "*Indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori*";
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), art. 1, comma 189: "*Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 %*";
- Legge 18 marzo 2008, n. 75: "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*";

-D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4: "Tutela della salute nelle scuole";

-Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;

-Comma 2 - è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie;

-Comma 3 - chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;

-Comma 4 - i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;

-Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito nella Legge 8/11/2013, n.128).

➤ **Art. 2 - FINALITÀ**

Il presente Regolamento si prefigge di:

-tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;

-contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;

-prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;

-fare della Scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;

-far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione Scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito nella Legge 128/2013);

-promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'Istituzione Scolastica;

-rendere edotti e compartecipi i Genitori o gli Esercenti la responsabilità genitoriale:

-delle scelte educative fatte sulla base del Patto sottoscritto con la Scuola all'atto dell'iscrizione del figlio/a;

-del principio della responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni di legge da parte dei figli minori di età.

➤ **Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi.

È altresì vietato, nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola, l'utilizzo di sigarette elettroniche.

Durante l'orario di servizio è vietato uscire dai cancelli della Scuola per fumare, facendosi sostituire da un collega docente/assistente educatore o da un collaboratore scolastico. Per i Docenti e i Collaboratori Scolastici tale azione prelude ad un provvedimento disciplinare da parte del Dirigente; per un assistente educatore il Dirigente provvederà ad informare dell'accaduto sia il Comune che la Cooperativa esercente il servizio.

➤ **Art. 4 - DESTINATARI**

Il presente Regolamento è rivolto, con effetti obbligatori:

- ✓ al Dirigente Scolastico;
- ✓ a tutto il Personale Docente e Ata;
- ✓ agli Assistenti Educatori inviati dal Comune di Trezzo sull'Adda;
- ✓ agli Alunni dell'Istituto;
- ✓ a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, i locali e le pertinenze.

➤ **Art. 5 - INFORMAZIONI SUL DIVIETO DI FUMO**

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nei Plessi è affidata:

- all'affissione, in posizione facilmente visibile, della cartellonistica prevista per legge;
- al presente Regolamento di Istituto;
- ad eventuali note integrative (Circolari) del Dirigente;
- all'attuazione di interventi educativi mirati, da parte di Docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è costituita dal pittogramma del divieto delle sigarette tradizionali ed elettroniche con l'aggiunta della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del Docente incaricato, per ogni plesso, della contestazione e della verbalizzazione dell'infrazione.

➤ **Art. 6 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Il Dirigente Scolastico è il primo responsabile dell'osservanza del divieto. Per assolvere tale compito si avvale:

- per la vigilanza: di tutti i Docenti e di tutto il Personale Ata in servizio nei vari plessi;
- per la contestazione della violazione e la redazione del relativo verbale: di un Docente per ogni plesso, detto "Responsabile Preposto", individuato nella prima riunione del Collegio Docenti Unificato del mese di settembre di ogni anno scolastico.

Tutto il Personale Scolastico, Docente e Ata, ha l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni ai "Responsabili Preposti" individuati dal Dirigente Scolastico. Il mancato assolvimento di tale compito costituisce una grave mancanza rispetto ai doveri professionali.

I "Responsabili Preposti", a norma dell'articolo 4 lettera b) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, non possono rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013 convertito nella Legge 128/2013), ma devono essere individuati nel rispetto della sensibilità delle persone che dovranno assolvere a questo delicato impegno.

I "Responsabili Preposti" restano in carica per l'intero anno scolastico all'inizio del quale è stato conferito loro l'incarico. L'incarico è rinnovabile per gli anni seguenti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile Preposto è un "Pubblico Ufficiale" e, come tale, gode del potere di chiedere le generalità ad eventuali trasgressori della Legge n. 584/1975 e s.m.i. nell'ambito scolastico. In quanto Pubblico Ufficiale, il Responsabile Preposto gode anche dei diritti stabiliti nei seguenti articoli del Codice Penale:

-Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

-Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

➤ Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione certa del divieto di fumo, i Responsabili Preposti procedono alla sua contestazione con la redazione, in triplice copia, del relativo Verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica trasmessa dal Dirigente Scolastico, approvata *con* ed allegata *al* presente Regolamento (ALL.1) per farne parte integrante.

Se il trasgressore è maggiorenne, la violazione deve essere contestata immediatamente, con consegna allo stesso di una copia del Verbale. Se ciò non risulta possibile, il Verbale deve essere notificato, a cura del Dirigente Scolastico, al suo domicilio, entro 30 giorni dall'accertamento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il trasgressore è minorenni, alunno o non alunno, il Dirigente Scolastico trasmetterà il Verbale al domicilio dei Genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, entrambi responsabili di "culpa in educando", entro 30 giorni dall'accertamento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

In entrambi i casi, il Responsabile Preposto deve informare tempestivamente il Dirigente Scolastico dell'accaduto e trasmettergli le 3 copie del Verbale.

Nei casi in cui il trasgressore:

- si rifiuti di fornire le proprie generalità, possibilmente esibendo un documento di identità;
 - si rifiuti di sottoscrivere e ricevere 1 copia del Verbale allontanandosi dall'edificio;
- il Preposto lo specificherà nel Verbale.

Al trasgressore, se identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, 1 copia del Verbale.

Il Verbale, se notificato in loco, deve essere sottoscritto sia dal Responsabile Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve 1 copia del Verbale come segno di contestazione immediata.

Il trasgressore ha diritto di far inserire nel Verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

Se la violazione del divieto di fumo è avvenuta in presenza di testimoni maggiorenni, i loro nominativi devono essere citati nel Verbale.

Il Preposto provvede alla trasmissione immediata del Verbale al Dirigente Scolastico per i provvedimenti di sua competenza, descritti negli Allegati 2-3-4 che sono approvati *con* e fanno parte integrante *del* presente Regolamento.

Entro 30 giorni dalla notificazione del Verbale, l'interessato maggiorenne o il Genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale per un soggetto minorenni, può far pervenire all'Autorità competente - il Prefetto di Milano - scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento della sanzione possono farlo, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004:

- presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T;
- presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: Infrazione divieto di fumo).

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto, quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di ricezione per posta della violazione, al fine di evitare l'inoltro del Verbale al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla Legge 689/1981.

Infatti, nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico deve procedere con l'invio del Verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

➤ **Art. 8 - SANZIONI**

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'infrazione al divieto di fumo, anche con utilizzo di sigarette elettroniche, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo - come stabilito dalla Legge 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della Legge 448/2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge 311/2004 art. 1 comma 189 - va da un minimo di € 27,50 ad un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I Responsabili Preposti applicheranno - di norma - la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.

I Responsabili Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste, sono soggetti ad un richiamo scritto e ad una sanzione amministrativa, entrambi comminati dal Dirigente Scolastico, che va da un minimo di € 220,00 ad un massimo di € 2.200,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in € 55,00 (doppio di € 27,50 e più conveniente di un terzo di € 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in € 110,00 (doppio di € 55,00 e più conveniente di un terzo di € 550,00).

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente Regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Al Personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta di qualsiasi sanzione amministrativa.

I Dipendenti e gli Alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari da parte del Dirigente Scolastico.

➤ **Art. 9 - RAPPORTI CON LA PREFETTURA**

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Milano che, annualmente, chiede alle diverse Amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate. A tal fine si provvederà ad inviare, annualmente e previa richiesta della Prefettura, il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'ambito dell'Istituto.

➤ **Art. 10 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, formalizzato con atto deliberativo del Consiglio di Istituto, sarà:

-affisso in cartaceo, in luogo ben visibile, in tutti i Plessi dell'IC;

-pubblicato on line, sul sito web dell'IC, in modo che abbia la massima visibilità.

➤ **Art.11 - VALIDITÀ E REVISIONE**

Il presente Regolamento entra in vigore dal corrente anno scolastico 2022-2023, dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla sua revisione ogni qualvolta si renda necessaria per adeguarlo all'evoluzione della normativa anti-fumo.

Il presente Regolamento ha validità sino alla sua eventuale revoca e dovrà essere rammentato ogni anno dal Dirigente Scolastico, con apposita circolare rivolta a tutta la Comunità Scolastica dell'IC e a tutte le persone che a diverso titolo accedono regolarmente o saltuariamente ai locali dei Plessi costituenti l'IC.

➤ **Art. 12 - DIPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le vigenti norme in materia di divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche.

Il presente Regolamento si completa con i seguenti allegati che ne sono parte integrante:

ALL .1 - VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO

ALL .2 - NOTIFICA POSTALE VERBALE ACCERTAMENTO INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO

ALL. 3 - A S.E. IL PREFETTO DI MILANO - NOTIFICA VERBALE CON SANZIONE
AMMINISTRATIVA DIVIETO DI FUMO RISULTANTE NON PAGATA

ALL. 4 - REGISTRO ANNUALE VERBALI INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO E PAGAMENTI
SANZIONI COMMUNATE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Sig.ra Cristina Alzetta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Patrizia Santini
